

BOZZA DI RIFORMA DELLA LEGGE SUL DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO I

Art.1

(Finalità e interventi)

1. In conformità ai principi stabiliti dalla "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese", in ottemperanza agli articoli 1 e 2 della Legge 12 febbraio 1998 n.21 e allo scopo di contribuire a garantire ai giovani della Repubblica l'esercizio del diritto allo studio e di permettere a ciascuno di raggiungere i più alti gradi di istruzione e di formazione ed una adeguata preparazione all'ingresso nel mondo del lavoro, lo Stato assicura i seguenti interventi:
 - a. assegno di studio;
 - b. assegno di studio per merito;
 - c. contributo libri;
 - d. prestito sulla fiducia;
 - e. borse di studio;
 - f. agevolazioni per il trasporto.
2. La Repubblica promuove altresì la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro e la partecipazione dei giovani allo svolgimento di servizi di pubblica utilità.
3. Le provvidenze economiche erogate in virtù della presente legge, ai fini fiscali, sono esenti da ogni tipo di imposizione e non concorrono a formare il reddito imponibile dei beneficiari.

Art. 2

(Destinatari)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti ai cittadini e ai residenti che siano sia anagraficamente che effettivamente residenti nella Repubblica di San Marino e che frequentino:
 - a. i corsi di laurea, i corsi di laurea specialistica e i corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - b. i corsi di istruzione secondaria superiore e i corsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
 - c. i corsi della formazione professionale e i corsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
 - d. i corsi successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica finalizzati al conseguimento del diploma di specializzazione, del dottorato di ricerca o del master universitario.
2. Gli interventi sono erogati con gli stessi criteri e limiti sia che tali corsi siano svolti a San Marino, sia che siano svolti in Italia sia che siano svolti fuori dall'Italia
3. La frequenza dei corsi di cui alle lettere a), b) e d) del comma precedente dà diritto a usufruire degli interventi della presente legge se i titoli di studio relativi sono riconosciuti validi secondo la prassi, gli accordi, i trattati e le convenzioni fra la Repubblica di San Marino e gli altri Stati o per atto unilaterale della Repubblica di San Marino.
4. La frequenza dei corsi di cui alla lettera c) del comma 1 dà diritto a usufruire degli interventi della presente legge se il corso frequentato è di durata almeno biennale ed è gestito o riconosciuto da ente pubblico e se i titoli di studio relativi sono analoghi a quelli riconosciuti nella Repubblica di San Marino.
5. Lo studente che intenda iscriversi ad uno dei corsi di cui al comma 1 ha diritto a richiedere alla Consulta per la Pubblica Istruzione un parere circa l'analogia del titolo di studio da

conseguire con quelli riconosciuti validi nella Repubblica di San Marino, e la Consulta deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta

6. Non possono usufruire degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti che risultano occupati in una attività lavorativa stabile o continuativa per più di 9 mesi all'anno.

Art. 3

(Requisiti di reddito)

1. Ai fini della presente legge, i requisiti reddituali si valutano secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Con Decreto Delegato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le fasce di importo dei vari sussidi **previsti agli** articoli 5 e 6 della presente legge, a cui i beneficiari accederanno sulla base **dell'**Indice della Situazione Economica del richiedente come previsto dall'art.49, comma 3, della legge n.150/2012

Art. 4

(Requisiti di merito)

1. I requisiti di merito necessari per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge sono indicati dalle disposizioni che disciplinano i singoli interventi.
2. Ai soggetti che non possono avvalersi di un determinato intervento per la carenza di uno dei requisiti di merito previsti, è garantita la possibilità di usufruire comunque dei benefici previsti nel caso in cui detti requisiti vengano recuperati nell'anno scolastico, accademico o formativo immediatamente successivo.
3. Nel caso in cui interrompa la frequenza del corso di studi iniziato, il soggetto che ha beneficiato di uno degli interventi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli 6 e 7, è tenuto a restituire quanto già percepito, fatta salva la causa di forza maggiore per motivi di salute certificata dalle competenti autorità sanitarie e riconosciuta dalla Consulta per la Pubblica Istruzione.
4. Nel caso in cui tale soggetto non provveda nei termini prestabiliti, per il recupero delle somme percepite o trattenute indebitamente si applica la procedura di mano regia.

TITOLO II

Art. 5

(Assegno di studio)

1. L'assegno di studio è attribuito ai cittadini e ai residenti che frequentano gli studi e i corsi di cui all'articolo 2 comma 1 in sedi fuori del territorio della Repubblica non raggiungibili quotidianamente.
2. Qualora i corsi di cui all'art.2, comma 1, lettera a) e d) vengano svolti all'interno della repubblica, l'assegno di studio, determinato a norma del precedente art.3, viene abbattuto dell'85%
3. L'assegno di studio viene erogato ogni anno indipendentemente dalla sede di svolgimento degli studi o dei corsi
4. Per poter conseguire l'assegno di studio è necessario attestare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. regolare iscrizione e ammissione sia per il primo anno che per gli anni successivi ai corsi previsti al precedente articolo
 - b. per gli anni successivi al primo dei corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e d), aver sostenuto tutti gli esami previsti nel piano di studi per l'anno precedente oppure aver acquisito il numero di crediti formativi previsti per

- l'anno precedente; per le sedi extra europei, ai fini dell'ottenimento dell'assegno, il richiedente dovrà fornire all'amministrazione specifica tabella comparativa
- c. per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e c), aver concluso positivamente l'anno scolastico o formativo precedente;
5. L'ammontare dell'assegno di studio viene calcolato dividendo il valore economico base, previsto in euro 2500, per il coefficiente ISEE di cui all'art 3 comma 2

Art. 6

(Assegno di studio per merito)

1. Agli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c) e d) che abbiano ottenuto nell'anno scolastico o accademico o formativo precedente risultati particolarmente meritevoli è attribuito un assegno di studio per merito.
2. Qualora lo studente abbia alcune, o tutte, le votazioni non valutate mediante votazione numerica, ai fini della richiesta dell'assegno di merito, dovrà corrispondere all'Ufficio Diritto allo Studio la tabella comparativa sottoscritta dal Preside e/o Dirigente dell'Istituto Scolastico frequentato, utile per convertire la votazione in dato numerico.
3. L'ammontare dell'assegno per merito ed i requisiti necessari per ottenerlo sono stabiliti dalle successive tabella "A" per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e d) e tabella "B" per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c):

Tabella –A
-- corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)

- Ammontare dell'assegno per merito: € 1000,00		
<i>periodi</i>	<i>requisiti</i>	<i>Note</i>
Anni accademici antecedenti quello finale	M 28/30	M rappresenta la media ponderata dei voti di tutti gli esami previsti dal piano di studio per l'anno di corso di riferimento. Per media ponderata si intende la sommatoria del prodotto tra il voto di ciascun esame e il credito (i cfu) ad esso associato, diviso il totale dei crediti
Anno accademico finale	V 29/30	V rappresenta la votazione di laurea o di diploma universitario riproporzionato in trentesimi

Tabella -B-
- corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) -

Ammontare dell'assegno per merito: € 500,00		
<i>periodi</i>	<i>Requisiti</i>	<i>Note</i>
Anni scolastici non concludentisi con esame	M 8,50 Con tutti i voti superiori a 6/10	M rappresenta la media dei voti di tutte le materie curriculari previste dagli ordinamenti didattici di ciascuna scuola, per le quali sia stata espressa una valutazione numerica in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico di riferimento, ad esclusione di condotta.
Anno scolastico concludentisi con esame di licenza o qualifica	V 8,5	V rappresenta la votazione finale complessiva dell'esame riproporzionata in decimi
Anno scolastico concludentisi con esame di Stato	V 90/100	V rappresenta la votazione finale complessiva dell'esame.

Art. 7
(Contributo libri)

1. Agli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, che non usufruiscono della fornitura gratuita dei libri di testo viene corrisposto un contributo libri pari a:
 - euro 311,47 per i corsi di cui alla lettera a) e d) dell'articolo 2;
 - euro 262,24 per gli studenti del primo e terzo anno dei corsi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2;
 - euro 199,53 per gli studenti del secondo, quarto e quinto anno dei corsi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2.
2. Il contributo libri non viene corrisposto allo studente dei corsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 qualora non abbia superato almeno 3 esami previsti dal piano di

studio per l'anno decorso oppure che non abbia conseguito almeno 1/3 dei crediti previsti per tale anno.

3. Nel caso in cui lo studente iscritto ai corsi di cui ai punti b) e c) del precedente articolo 2 si trovi a ripetere il medesimo anno, il contributo libri viene corrisposto nella misura del 50% per una sola volta nel corso del medesimo ciclo scolastico.
4. Fatto salvi i commi precedenti, al fine promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l'alfabetizzazione informatica, con Decreto Delegato, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, anche tramite la definizione di nuove generazioni di testi scolastici, nonché attraverso la ricerca e l'innovazione tecnologica, considerati fattori essenziali di progresso ed opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e le politiche di riuso per gli studenti che usufruiscono della fornitura gratuita dei libri di testo.

Art. 8

(Prestito sulla fiducia)

1. Per consentire l'autofinanziamento degli studi, gli studenti di cui al precedente articolo 2 possono usufruire del prestito sulla fiducia, che viene erogato dalla Pubblica Amministrazione mediante l'apertura di una linea di credito in conto corrente per conto terzi garantita dallo Stato.
2. Il prestito sulla fiducia riguarda l'intero corso di studi e viene erogato in rate annuali fino a €3.790,45 per ciascuna annualità del corso prescelto, incrementabili, su richiesta del beneficiario, a rate annuali fino a € 12.000 per gli studenti iscritti ai corsi di cui ai punti a) e d) presso sedi fuori dall' Italia o presso sedi italiane particolarmente prestigiose per ciascuna annualità del corso prescelto.
3. Per poter usufruire del prestito sulla fiducia lo studente deve essere maggiorenne, frequentare un corso di studi fuori territorio.
4. Le banche che hanno usufruito di interventi di sostegno patrimoniale, da parte dell'ecc.ma camera o di altro ente pubblico o partecipato in via maggioritaria dallo stato, concessi in via diretta al soggetto autorizzato od in via indiretta ad altro ente con vincolo di destinazione al sostegno del soggetto autorizzato, oppure che usufruiscono di sgravi fiscali o contributivi pluriennali a seguito di interventi di sostegno ad altri istituti di credito, si impegnano a fornire finanziamenti, ad un tasso inferiore al tasso di mercato per pari scadenza, per importi totali fino all'ammontare dei benefici concessi, da destinare al finanziamento dei prestiti sulla fiducia di cui al presente articolo.
5. Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare con tali istituti di credito apposite convenzioni che prevedano a carico della pubblica amministrazione l'onere del 50% degli interessi dovuti.
6. Le cambiali rilasciate a garanzia delle operazioni bancarie di cui al comma che precede sono assoggettate alla imposta di bollo dello 0,10 per mille.
7. Il rimborso del prestito può avvenire in qualsiasi momento e comunque non oltre il termine di tre anni dalla conclusione del corso di studi.
8. Lo studente può effettuare il rimborso mediante rate trimestrali nell'arco di tanti anni quanti sono gli anni per i quali ha usufruito del prestito, a meno che il beneficiario non opti per il rientro in repubblica al termine del corso di studi, così come previsto al successivo comma.
9. Lo studente beneficiario di un prestito totale complessivamente pari o superiore a euro 15.000 nel corso del periodo di studi può effettuare il rimborso:
 - a) ai sensi del comma precedente, con a suo carico il 100% degli interessi dovuti;
 - b) non oltre il termine di un anno dalla conclusione del corso di studi, con l'applicazione degli interessi di cui al comma 4;
 - c) rientrando in Repubblica al termine del corso di studi e spendendo in territorio la professionalità acquisita. in questo caso il rimborso avverrà attraverso la cessione del quinto dello stipendio o del reddito d'impresa, e gli interessi sul prestito saranno

interamente a carico dello stato. l'impresa che assuma il lavoratore che usufruisca di tale possibilità, purché lo faccia con contratto a tempo indeterminato, godrà di un contributo della cassa per gli ammortizzatori sociali pari al 15% della retribuzione il primo anno, del 20% della retribuzione il secondo anno, del 25% della retribuzione il terzo anno, del 30% della retribuzione il quarto anno, del 35% della retribuzione il quinto anno, oltre ad uno sgravio sulla quota contributiva a suo carico pari al 20% il primo anno, al 40% il secondo anno, al 60% il terzo anno, all'80% il quarto anno e al 100% il quinto anno, e ad una riduzione pari allo 0,2% dell'aliquota **IGR** dovuta per ogni lavoratore assunto, fintanto che lo mantenga in organico.

10. Lo studente che richiede il prestito sulla fiducia e' tenuto a sottoscrivere un contratto con l'istituto di credito erogante e l'eccellentissima camera, ove vengano stabiliti gli impegni, le possibilità di restituzione e le forme e le modalità di recupero delle somme erogate qualora il beneficiario, al termine del corso di studio, non restituisca il prestito e non risieda più in territorio.
11. Tale contratto potrà prevedere forme di garanzia patrimoniale su beni intestati allo studente o alla propria famiglia e la possibilità per la banca di rivalersi sui beni della famiglia del beneficiario.
12. In caso di interruzione degli studi il rimborso del prestito diviene legalmente esigibile decorso un anno dalla interruzione.
13. In caso di studente fuori corso il rimborso del prestito diviene legalmente esigibile decorsi comunque 18 mesi dalla conclusione del corso prevista dal piano studi

Art. 9

(Borse di studio)

1. Al fine di favorire il conseguimento di una maggiore specializzazione nel campo degli studi prescelti ed una maggiore professionalità, la Repubblica istituisce borse di studio a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e d).
2. La effettiva frequenza dei corsi per i quali è erogata la borsa di studio è condizione necessaria per poterne usufruire.
3. La borsa di studio di cui al presente articolo è incompatibile e non cumulabile con altri contributi o retribuzioni erogati da enti pubblici o da privati della Repubblica di San Marino o di altri Paesi percepiti in virtù della frequenza del medesimo corso e viene erogata esclusivamente in caso di iscrizione a corsi in sedi non raggiungibili quotidianamente.
4. Le borse di studio di cui al presente articolo vengono istituite dalla Consulta Pubblica Istruzione che ha la facoltà di determinarne l'ammontare, di stabilire i requisiti di ammissione e di indicare le sedi presso cui dovranno essere usufruite annualmente dalla Consulta Pubblica Istruzione, in base a particolari opportunità e/o ad accordi stipulati con Istituti ed Enti di ricerca.
5. Lo studente può richiedere l'erogazione di una borsa di studio, determinandone le caratteristiche di importo e di sede di fruizione. la Consulta per la Pubblica Istruzione si esprime ai sensi del comma precedente entro 15 giorni dalla richiesta. in caso di mancata risposta, la borsa di studio sarà da considerarsi erogata. Qualora la risposta sia negativa, lo studente potrà fare richiesta per gli altri benefici concessi dalla presente legge

Art. 10

(Agevolazioni per il trasporto)

1. Al fine di garantire agli studenti che frequentano i corsi di cui all'articolo 2 la possibilità di raggiungere le sedi dei corsi prescelti, sia in territorio che fuori territorio purché raggiungibili quotidianamente e al fine di agevolare la mobilità dei giovani per la partecipazione ad attività formative, sportive e ricreative, lo Stato, mediante la gestione dell'Azienda Autonoma di Stato preposta e mediante la stipula di contratti e convenzioni

- con altri gestori autorizzati, assicura una idonea rete di servizio di trasporto pubblico all'interno del territorio in connessione con la rete di trasporto pubblico esterna.
2. Il costo degli abbonamenti scolastici annuali a carico degli studenti per l'utilizzo del trasporto è fissato in euro 50,00 per il trasporto interno e in euro 70,00 per il trasporto esterno. Lo Stato, dedotta la contribuzione a carico degli studenti, interverrà a conguaglio dei maggiori oneri sostenuti dai gestori del trasporto sulla base dei criteri e dei parametri in uso per la definizione dei costi di trasporto pubblico.
 3. Nel caso di linee di trasporto che non interessano il territorio, lo Stato provvederà, ove non possibile diversamente, al rimborso dei costi degli abbonamenti di trasporto, dedotta la quota a carico dello studente di cui al comma che precede.
 4. Pur nel massimo rispetto della libertà di scelta didattica e formativa dei singoli e delle singole famiglie, i contributi per le spese di trasporto per gli studenti che frequentano, in Istituti anche equipollenti fuori dal territorio, un indirizzo scolastico presente in Repubblica, vengono equiparati al contributo che sarebbe corrisposto allo studente che frequenta l'Istituto in territorio secondo le modalità previste dal precedente comma 2.

TITOLO IV

Art.11

(La Consulta della Pubblica Istruzione)

1. L' Art 18 della Legge 12 Febbraio 1998 n.21 è così modificato:

“Consulta della Pubblica Istruzione

È istituita la Consulta della Pubblica Istruzione che è la sede istituzionale attraverso cui le varie componenti della scuola e della società attuano la loro partecipazione responsabile nei confronti del sistema di istruzione.

La Consulta della Pubblica Istruzione ha le seguenti funzioni:

- a) esprime parere sulla relazione annuale del Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione relativa all'andamento generale dell'attività scolastica;
- b) esprime parere su proposte o disegni di legge riguardanti il sistema scolastico;
- c) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;
- d) si pronuncia sulle questioni che il Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione ritenga di sottoporre;
- e) la Consulta della Pubblica Istruzione assorbe le competenze e le funzioni attualmente attribuite dalle leggi alla Commissione Pubblica Istruzione.
- f) ha la facoltà di istituire borse di studio come previsto dall'art. 9 della presente legge

Art. 12

(Composizione della Consulta della Pubblica Istruzione e funzionamento della Segreteria)

1. L' Art 30 della Legge 12 Febbraio 1998 n.21 è così modificato:

“La Consulta della Pubblica Istruzione è formata da:

- a) due rappresentanti degli insegnanti per ciascun ordine scolastico, eletti annualmente dalle rispettive assemblee e un rappresentante del corpo docente dell'Università degli Studi;
- b) i Dirigenti scolastici e il Dirigente dell'Ufficio del Lavoro;
- c) i Presidenti dei Consigli di Circolo e di Istituto;
- d) un rappresentante degli studenti universitari, eletto annualmente da apposita assemblea degli stessi;
- e) un rappresentante degli studenti iscritti nelle scuole secondarie superiori della Repubblica, eletto annualmente da apposita assemblea degli stessi;
- f) un rappresentante degli studenti iscritti negli istituti secondari posti fuori territorio, eletto annualmente da apposita assemblea degli stessi;

Fanno parte di diritto il Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, che la presiede, e il Coordinatore del Dipartimento Istruzione.

Le funzioni di segretario e verbalizzante sono svolte da uno dei Dirigenti scolastici.

Per specificare il funzionamento dei propri lavori e le modalità di votazione, la Consulta della Pubblica Istruzione si dota di un regolamento interno approvato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ovvero, qualora non si raggiunga dopo la prima votazione, con la maggioranza relativa dei votanti.

TITOLO IV

Art. 13

(Copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui alla presente legge è prevista su appositi capitoli di Bilancio dello Stato.

Art. 14

(Norme generali)

1. Gli studenti che intendono ottenere i benefici previsti agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 devono farne richiesta alla Consulta della Pubblica Istruzione mediante presentazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, di specifica domanda, redatta su appositi moduli e corredata dalla documentazione prevista, presso l'Ufficio Diritto allo Studio della Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione, che rilascia regolare ricevuta.
2. Il provvedimento di diniego dei benefici di cui alla presente legge, adottato dalla Consulta della Pubblica Istruzione, è comunicato al soggetto interessato mediante raccomandata A.R.
3. Avverso il provvedimento di cui al comma che precede, l'interessato, entro il termine di trenta giorni dall'intervenuta comunicazione, ha facoltà di richiedere alla Consulta della Pubblica Istruzione il riesame della pratica.
4. Avverso il provvedimento con cui la Consulta della Pubblica Istruzione si pronuncia sul riesame, l'interessato ha facoltà di agire ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n.68.
5. Qualora gli studenti necessitino di un pronunciamento della Consulta precedente a tale data, anche al fine di organizzare al meglio il proprio percorso di studi e le proprie scelte, potranno presentare richiesta in qualunque momento all'Ufficio Diritto allo Studio per ottenere la pronuncia della Consulta entro 15 giorni dalla richiesta, nei casi in cui ciò sia previsto ai sensi degli articoli precedenti
6. Con apposito decreto:
 - sono aggiornati annualmente, in base al variare del costo della vita, gli importi e l'ammontare dell'assegno di studio di cui all' articolo 5;
 - sono determinati annualmente l'ammontare degli importi previsti agli articoli 6, 7 e 10;
 - possono essere modificati e/o integrati i requisiti e i criteri per beneficiare degli istituti previsti al Titolo II.

Art. 15

(Abrogazione di norme)

1. E' abrogata la legge 21 Gennaio 2004 n.5 e il Decreto Delegato 26 Settembre 2013 n.126

Art. 16

(Norme transitorie)

1. In attesa dell'emanazione del Decreto Delegato di cui all'art. 3 della presente legge si applicano, ai fini della determinazione dell'ammontare di importi e scaglioni per assegni di studio e di merito, del contributo libri e delle borse di studio, le disposizioni contenute nel Decreto Delegato 26 Settembre 2013 n.126

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.